



Ufficio stampa

Rassegna stampa

22 dicembre 2009

Responsabile :

Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – e-mail:claudio.rao@oua.it)

SOMMARIO

- Pag 3 GIUDICI DI PACE: Giudici di pace ridotti di un terzo (il sole 24 ore)
Pag 4 AVVOCATI: Gli avvocati disertano l'albo dei lobbisti (il sole 24 ore)
Pag 5 FINANZIARIA: Finanziaria, voto finale al senato (italia oggi)
Pag 6 PROFESSIONI: In studio salve le regole nazionali (il sole 24 ore)
Pag 7 PROFESSIONISTI: Professionisti: e ora linee guida agli uffici locali
(italia oggi)
Pag 8 STUDI DI SETTORE: Contraddittorio, mai più senza (italia oggi)

IL SOLE 24 ORE

Giustizia. Il disegno di legge di riforma prevede una diminuzione dell'organico da 4.700 a 3.200

Giudici di pace ridotti di un terzo

Nessuna stabilizzazione - Per i Got competenze specifiche

Più spazio all'impiego dei Got. Incompatibilità rigide per i giudici di pace, che scendono di numero e perdono il coordinatore, vedendo invase le richieste di stabilizzazione e di un chiaro trattamento previdenziale. Sono questi alcuni dei capisaldi del disegno di legge di riforma della magistratura onoraria in corso d'esame da parte del Consiglio dei ministri (che intanto ha prorogato al 31 dicembre 2010 circa tremila giudici onorari in scadenza). Il provvedimento punta alla predisposizione di uno statuto unico della magistratura onoraria applicabile ai giudici di pace, a quelli onorari di tribunale e ai viceprocuratori onorari; intende rideterminare il ruolo e le funzioni dei Got; delinea la riorganizzazione dell'ufficio del giudice di pace. Innanzitutto, il numero complessivo dei giudici di pace viene drasticamente ridotto passando dagli attuali 4.700 a 3.200. Una scelta fatta, spiega la relazione al disegno di legge, «tenuto conto del numero di magistrati effettivamente addetti, agli uffici del giudice di pace, delle effettive esigenze di personale di magistratura onoraria valutate su base nazionale». Il numero dei Got, ma anche dei viceprocuratori onorari, è variabile e comunque non potrà essere superiore alla metà dei magistrati onorari presenti nella pianta organica di ciascun tribunale o della procura. Quanto ai Got, la logica dell'intervento è quella di accantonare il classico impiego in sostituzione di un giudice togato per affidare una serie di competenze specifiche, a patto che si verifichino alcune condizioni: carico di lavoro che supera la media del carico di lavoro esigibile da ciascun magistrato ordinario; vacanze o assenze di oltre il 20% rispetto alla pianta organica; cause pendenti davanti al tribunale da un tempo superiore alla durata ragionevole del processo secondo i parametri fissati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Tra le materie escluse dalla competenza dei Got, nel civile devono essere considerate quella societaria e fallimentare e quella di lavoro e famiglia, nel penale l'ambiente e la prevenzione infortuni. Il Got non potrà poi mai svolgere le funzioni di giudice delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare. Per quanto riguarda invece i giudici di pace, la durata dell'incarico è di 4 anni prorogabile per altri 4, termine che vale anche per i Got e Vpo. Tra i titoli preferenziali per la nomina a giudice onorario trovano posto il conseguimento della laurea in giurisprudenza con una votazione non inferiore a 110/no, il diploma presso una scuola di specializzazione nelle professioni giuridiche oppure un dottorato in materie giuridiche, l'esercizio per almeno 4 anni delle funzioni di notaio oppure dell'insegnamento universitario con qualifica non inferiore a quella di ricercatore. Tra le incompatibilità invece c'è quella con la professione di avvocato: i legali non potranno cioè esercitare le funzioni di magistrato onorario nel distretto nel quale svolgono la professione forense oppure nel quale fanno gli avvocati i loro associati, il coniuge o il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo. Medesima incompatibilità distrettuale per le società di persone o le associazioni tra professionisti. *Giovanni Negri*

I punti chiave. I giudici di pace. Nessuna previsione specifica di stabilizzazione - Ridotto l'organico, che passa a 3.200 unità invece di 4.700 - Previsti un mandato di 8 anni (4+4), una forma di reclutamento con titolo preferenziale per il voto di laurea e il diploma conseguito in una scuola di specializzazione - Istituito un regime di rigide incompatibilità distrettuali, in particolare per lo svolgimento della professione legale

I Got. Codificato un pacchetto di competenze specifiche assegnate ai Got quando il tribunale è in particolare sofferenza sia per i carichi di lavoro sia per gli organici a disposizione

IL SOLE 24 ORE

Trasparenza. A un anno dal varo

Gli avvocati disertano l'albo dei lobbisti

Gli studi legali guardano con diffidenza al registro dei lobbisti voluto dalla Commissione europea e restano fuori dall'elenco dei rappresentanti di interessi. E' quanto risulta dal primo rapporto presentato dalla Commissione europea per fare il punto sui risultati raggiunti con l'istituzione del registro dei lobbisti accreditati, lanciato a giugno 2008, per rendere trasparente l'operato dei gruppi di interesse che vogliono influire sui processi decisionali. Per la Commissione, il registro, che funziona su base volontaria, ha ottenuto buoni risultati, anche se gli studi legali e gli analisti dei centri studi lo boicottano, nel nome dell'obbligo di riservatezza nei rapporti con i propri clienti e del rispetto delle regole deontologiche nazionali. Malgrado queste sacche di resistenza, il registro conta, al 30 novembre 2009, 2177 iscritti e ha varcato i confini comunitari: l'Italia ha 145 iscritti, gli Stati Uniti 42. Questo vuol dire che la registrazione è considerata — almeno nella visione della Commissione Ue — «una tappa normale per chi intende interagire con le istituzioni europee in piena conformità con i principi della trasparenza». Sotto il profilo qualitativo, poi, sono aumentati gli operatori specializzati di grande rilievo, tenuti a dichiarare tutti i propri clienti. Chi non ha rispettato questa condizione è stato sospeso. Per garantire la massima trasparenza nell'attività di lobby, i gruppi, ma anche i singoli individui che si iscrivono, sono tenuti a rispettare un codice di condotta e a divulgare il fatturato. Per quanto riguarda gli iscritti, la parte da leone è dei lobbisti aziendali interni e delle associazioni di categoria che si occupano, come fine principale, di quest'attività di influenza. Sono ormai numerose le reti orizzontali di operatori che raccomandano ai propri membri di registrarsi. Due sottocategorie di operatori, però, «continuano a rimanere nella loro quasi totalità, al di fuori del registro». Si tratta dei centri studi e degli studi legali, molti dei quali con sede a Bruxelles che pure svolgono di fatto attività di lobbismo per i propri clienti. Sono solo i' gli studi legali iscritti, per di più di piccole dimensioni, mentre i grandi studi multinazionali continuano a guardare con sfavore a questo strumento. Gli avvocati invocano una situazione differenziata in ragione delle regole deontologiche e di riservatezza che impediscono la divulgazione delle entrate derivanti dall'attività di lobby richieste dai clienti. Ma Bruxelles non ci sta. Anche perché il codice di condotta per gli iscritti ha già permesso di regolare l'interazione tra i rappresentanti di interessi, i titolari di cariche pubbliche e i funzionari. Sono poi operativi anche codici di condotta professionali: un segnale positivo, precisa la Commissione, «in merito all'evoluzione etica nel campo degli affari pubblici europei». *Marina Castellaneta*

ITALIA OGGI

Si chiude oggi

Finanziaria, voto finale al senato

Finanziaria 2010 al rush finale. Salvo colpi di scena dell'ultimora, la manovra sarà definitivamente approvata oggi dall'aula del senato, dopo il passaggio lampo in commissione bilancio. I lavori in quinta commissione sono iniziati ieri con le votazioni sugli emendamenti. Dopo le ammissibilità è sopravvissuto un solo emendamento al ddl che è stato però bocciato. La manovra è poi arrivata in aula alle 18.30 di ieri, mentre alle 19 è scaduto il termine per presentare in aula gli emendamenti. Intanto, continua la polemica politica tra maggioranza e opposizione sulle modalità di approvazione della legge che sembra avviata verso l'ennesimo voto di fiducia. Elio Lannutti dell'Idv ha annunciato che il suo gruppo ha presentato tre ordini del giorno e solo una quindicina di emendamenti. Quindi, ha aggiunto, «se il governo metterà la fiducia calpesterà i diritti dell'opposizione». Per il Pdl è intervenuto il capogruppo al senato in commissione finanze, Giorgio Costa, che ha detto di apprezzare l'impianto della manovra pur consapevole «che la crisi ha inchiodato la discrezionalità governativa nel proporre la Finanziaria».

Obblighi comunitari. Lo schema di decreto legislativo sui servizi nel caso di Libera prestazione **In studio salve le regole nazionali**

Assicurazione, pubblicità, attività multidisciplinari e semplificazione amministrativa. Sono queste le aree del mondo ordinistico (sono esonerati solo i notai) che dovranno fare i conti con le novità della direttiva servizi. Il decreto legislativo chiamato ad attuare la direttiva 2006/123/Ce, ora al vaglio di Parlamento e regioni in vista del via libera definitivo di Palazzo Chigi (si veda «Il Sole 24 Ore» del 18 e 19 dicembre), individua regole ad hoc per questi segmenti. Regole di cui si dovrà ora valutare la compatibilità con leggi e codici professionali. Con una clausola di specialità però che fa salve la direttiva qualifiche — la n. 2005/36/Ce recepita con il decreto legislativo 206/07 che ha dettato un quadro uniforme per il riconoscimento delle qualifiche - e due direttive sugli avvocati: la n. 77/249/Cee, attuata con legge 31/82, in materia di libera prestazione di servizi da parte degli avvocati europei, e la n. 98/5/Ce (Dlgs 96/01), che facilita l'esercizio permanente della professione legale in uno Stato diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica. In caso di "libera prestazione di servizi" la clausola di specialità impone dunque che tutto quanto attiene alla definizione di professione, all'uso dei titoli e alla responsabilità, sia definito dalla legge dello Stato ospitante. Fuori da queste preclusioni, al prestatore "transfrontaliero" potranno applicarsi i requisiti imposti dallo Stato ospitante ai prestatori "stabiliti" solo se sussistano «ragioni di ordine pubblico, di sanità od tutela dell'ambiente nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità». Perciò, per quanto concerne le comunicazioni commerciali diffuse dal prestatore transfrontaliero che operi in Italia in regime di libera prestazione, come chiarisce la relazione illustrativa, «potrà applicarsi la legge italiana solo nei limiti in cui ciò sia finalizzato a garantire l'indipendenza, la dignità e l'integrità della professione nonché il segreto professionale». Lo stesso vale per le attività multidisciplinari, «per le quali lo Stato ospitante potrà imporre, ai prestatori transfrontalieri il rispetto di requisiti imposti ai prestatori stabiliti, ma solo se ciò sia giustificato per garantire assicurare l'indipendenza e l'imparzialità». Per "stabilirsi" in Italia il professionista europeo dovrà ottenere il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo (sulla base della documentazione e, se richiesto, di una prova attitudinale) e sarà soggetto alla disciplina italiana, «che andrà vagliata, per valutarne la conformità rispetto ai principi espressi nella direttiva servizi». Ottenuto il decreto di riconoscimento il professionista europeo può richiedere l'iscrizione all'albo. iscrizione che dovrà essere fatta entro due mesi dalla domanda salvo il silenzio assenso, senza più la necessità di un atto espresso. La semplificazione varrà anche per gli italiani. Viene infatti previsto che i cittadini degli Stati Ue siano equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione e che a tal fine il domicilio professionale è equiparato alla residenza. Possono iscriversi ad albi e registri anche associazioni e società nei limiti previsti dalla legge nazionale. Il decreto di attuazione peraltro richiama l'articolo 2 del Dl Bersani 223/06 che fissa i requisiti per la fornitura di servizi interdisciplinari da parte di società di persone o associazioni, ha rimosso il divieto di pubblicità informativa e abrogato tariffe fisse o minime. *Marco Bellinazzo*

Le modifiche. I nuovi principi. La direttiva servizi modifica alcune leggi professionali per: parificare ai fini dell'iscrizione negli albi cittadini Ue e italiani; equiparare il domicilio professionale alla residenza; eliminare il riferimento alla condizione di reciprocità con riguardo ai cittadini della Ue; inserire tra i titoli che permettono l'iscrizione il decreto di riconoscimento del titolo professionale; introdurre il meccanismo del silenzio assenso.

Le leggi modificate. Le leggi adeguate alla direttiva servizi riguardano la professione di: avvocato; dottore agronomo e di dottore forestale; agrotecnico; attuario; perito agrario; giornalista; dottore commercialista; biologo; consulente del lavoro; geologo; e tecnologo alimentare

Professionisti: e ora linee guida agli uffici locali

Tutti sibilanti, professionisti e imprese sulla sentenza sezioni unite della Corte di cassazione sugli studi di settore, tirano un sospiro di sollievo e esprimono soddisfazione concordi nell'affermare: «Noi l'avevamo già detto!». All'indomani della bollinatura della Suprema corte che ha definito l'accertamento da studi di settore valido solo con il contraddittorio in quanto affidato a uno strumento che è presunzione semplice, i rappresentanti di imprese e professioni tirano le somme sulle conseguenze della pronuncia. E guardano agli uffici locali dell'Agenzia delle entrate, perché se è pur vero che la Corte consacra quanto l'amministrazione aveva indicato nella circolare di prassi amministrativa è altrettanto vero che nelle periferie ancora gli atti di accertamento da studi di settore erano considerati con valore di presunzione legale con tutte le conseguenze a sfavore del contribuente. Ora il vento è cambiato e lo fa notare Claudio Siciliotti, presidente dei dottori commercialisti, «la sentenza pone a livello interpretativo una pietra tombale su un contrasto aperto sin dall'introduzione degli studi di settore, tra chi come noi, vedeva in essi un mero strumento indiziario e chi come l'amministrazione vedeva una vera e propria presunzione in grado di invertire l'onere della prova». I consulenti del lavoro guardano infatti alla periferia fiscale. «Ora ci attendiamo che l'Agenzia provveda a ridefinire i comportamenti degli uffici che non siano più vessatori nei confronti dei contribuenti. Oggi che c'è la sentenza il comportamento delle sedi periferiche dovrà essere rivisto con gli opportuni interventi che modifichino l'attuale situazione», auspica Piero Panzetta, consigliere dei consulenti del lavoro. E dall'Agenzia delle entrate Luigi Magistro, direttore centrale accertamento, ricorda che «L' Agenzia delle Entrate già' con una circolare del 2008 ha indicato ai propri uffici che la motivazione degli atti di accertamento basati sugli studi di settore non deve essere rappresentata dal mero rinvio alle risultanze degli studi di settore» e sottolinea il nuovo ruolo del tandem studi di settore, redditometro: «Gli uffici devono anche valutare, come chiarito con la circolare n.13 del 9 aprile 2009, la situazione complessiva del contribuente acquisendo, sia dalla base dati dell' Anagrafe Tributaria, sia mediante ricerche locali, ulteriori elementi che consentano di rafforzare la presunzione di non congruità' dei ricavi o compensi dichiarati. Attraverso, per esempio, gli indicatori di capacità' di spesa e di capacità' contributiva riferibili alle persone fisiche direttamente collegate alla posizione Iva fotografata dallo studio di settore". Soddisfazione per le imprese: «Non può che farci piacere che la Corte dica quello che noi sosteniamo e abbiamo condiviso anche con l'Agenzia dell'entrate. La conseguenza è che solo chi ha il volume dei ricavi stimato dagli studi di settore si dovrebbe adeguare gli altri no. E la Corte di cassazione con la sentenza rafforza questo concetto». prevede Claudio Carpentieri responsabile fiscale della Cna. Rapporti tra fisco e contribuenti più distesi per Andrea Trevisani della Confartigianato: «le sentenze della Cassazione a sezione unite aiutano a «svelenire» il clima in materia di studi di settore ponendo il contraddittorio, come peraltro sempre affermato da Confartigianato, nella sua giusta centralità. Il risultato di Gerico rappresenta il frutto di una procedura standardizzata di accertamento, da solo inutilizzabile a motivazione della pretesa tributaria. Ma per il futuro non bisogna cadere nel rischio di creare presunzioni che vadano a sostegno di altre presunzioni: «Le sezioni unite confermano un iter che era già stato tracciato. Sono necessari ulteriori elementi anche se questi elementi devono essere decisi sulla base di parametri oggettivi per evitare presunzioni su presunzioni», osserva Beniamino Pisano di Casartigiani. «La sentenza della Corte rappresenta una conferma dei chiarimenti che siamo riusciti a ottenere nel tempo da parte dell'Agenzia delle entrate», ricorda Antonio Vento di Confcommercio. *Cristina Bartelli*

ITALIA OGGI

Le conseguenze della sentenza delle sezioni unite sui criteri d'uso degli accertamenti standardizzati

Contraddittorio, mai più senza

Tappa obbligata per la validità degli studi di settore

Le sezioni unite della Cassazione esaltano il contraddittorio preventivo. È solo ponendo lo stesso al centro dell'accertamento che si può impedire l'illegittima trasformazione degli studi di settore da strumento di accertamento a mezzo di determinazione del reddito. Tale ruolo del contraddittorio deve essere valutato in maniera estensiva a tutti i metodi di accertamento standardizzati nei quali lo strumento a disposizione del fisco consente soltanto di individuare significative incongruenze fra i redditi dichiarati e quelli ricostruibili come normali sulla base di più o meno complesse elaborazioni statistiche.

Sono questi i principi di fondo sui quali poggia l'intera sentenza n.26635/09 del 18 dicembre scorso (si veda ItaliaOggi del 19/12/2009) con la quale le sezioni unite civili hanno definitivamente chiuso ogni questione in ordine alla valenza di presunzione semplice degli scostamenti da studi di settore e da parametri.

La cultura del contraddittorio endoprocedimentale risponde ad esigenze di civiltà giuridica che vanno dal giusto procedimento amministrativo al principio di cooperazione fra il fisco ed il contribuente.

È in questa ottica che la sentenza delle sezioni unite deve essere letta cogliendo anche gli spunti che la stessa fornisce che come detto vanno ben al di là dello specifico tema trattato.

Il contraddittorio non è infatti solo un momento di incontro fra le due parti ma costituisce un quid pluris dell'accertamento basato su elementi standard, essendo esso il momento nel quale la stessa prova dell'evasione può venire ad esistenza.

Il contraddittorio endoprocedimentale, si legge nella sentenza in commento, consente infatti l'adeguamento degli standard alla concreta realtà economica del contribuente, determinando il passaggio dalla fase standard dell'accertamento, caratterizzata dalle elaborazioni statistiche, alla fase dinamica dell'accertamento che si caratterizza appunto con l'applicazione degli standard al singolo contribuente destinatario dell'attività di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria.

Si tratta dunque di una pronuncia destinata a far compiere passi in avanti a questo istituto la cui obbligatorietà è relegata, per adesso, soltanto agli accertamenti che utilizzano gli studi di settore.

Il contraddittorio è dunque elemento centrale dell'accertamento che utilizza i c.d. standard presuntivi e come tale dovrà poi essere trasfuso nella successiva ed eventuale motivazione dell'atto di accertamento. In essa infatti l'ufficio dovrà indicare e dare dettagliatamente conto delle circostanze addotte dal contribuente in tale fase endoprocedimentale spiegando con sufficiente chiarezza i motivi per i quali tali circostanze di parte sono state, totalmente o parzialmente disattese.

Qualora al contraddittorio, regolarmente istituito e tenuto, segua poi l'avviso di accertamento il contribuente non troverà alcuna limitazione nell'ipotesi in cui decida per l'impugnazione dello stesso presso la giustizia tributaria. Potrà quindi proporre ogni eccezione e prova che riterrà utile per confutare la pretesa tributaria senza essere vincolato in alcun modo dalle eccezioni sollevate durante la fase amministrativa del contraddittorio. Ma vi è di più. Nell'accezione di rilievo posta dalle sezioni unite alla fase endoprocedimentale, fra le eccezioni che il contribuente potrà sollevare nell'eventuale giudizio presso le commissioni tributarie potrebbero figurare anche quelle relative allo stesso contraddittorio. Si pensi, ad esempio, ad eventuali vizi di verbalizzazione, ad errata o insufficiente trasposizione degli elementi emersi in questa fase nel corpo della motivazione dell'atto di accertamento e quant'altro.

Anche il giudice tributario, chiamato a decidere sulla controversia, non potrà esimersi dall'analizzare i risultati della fase del contraddittorio fra fisco e contribuente ma dovrà invece attentamente valutare in ordine al corretto svolgimento della stessa e alla conseguente formazione della prova a favore dell'ufficio.

Anche un mancato contraddittorio dovrà formare oggetto di attenta valutazione del giudice tributario. Nell'ipotesi infatti in cui il contribuente, seppur regolarmente invitato, non avesse partecipato sia per scelta che per cause indipendenti dalla sua volontà, in discussione presso il collegio giudicante vi sarebbe un accertamento motivato unicamente sulla sola base dell'applicazione dei soli strumenti standardizzati e della presunzione semplicissima che dagli stessi deriva. Il rafforzamento di tale presunzione sarà unicamente rimessa dunque alla corretta valutazione del comportamento contumace tenuto dal contribuente. *Andrea Bonghi*